

**TRIBUNALE CIVILE DI BERGAMO**

--=oOo=--

Relazione integrativa del professionista incaricato  
in ordine alla proposta di accordo per la composizione della crisi da  
sovraindebitamento presentata dal signor




**Registro Procedure n. 324/2021**

Professionista incaricato: Alberto Bonalumi

--=oOo=--

**1. Premessa**

Il sottoscritto Alberto Bonalumi, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per la Circostrizione del Tribunale di Bergamo al n. 510/A ed al Registro dei Revisori Contabili al n. 6791, con studio in Bergamo via Pradello n.2, con decreto del 04 novembre 2021 è stato nominato dal O.C.C. dell' l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Bergamo quale professionista incaricato per valutare l'ammissibilità alla procedura da sovraindebitamento richiesta dal



Il sottoscritto professionista incaricato dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del R.D. n. 267 del 16.3.1942 e di trovarsi nelle condizioni soggettive prescritte dall'art. 15 della Legge n. 3 del

27.01.2012 ed inoltre attesta:

- a) che non sussistono in relazione alla sua persona condizioni di incompatibilità per l'espletamento dell'incarico;
- b) che non si trova in situazioni di conflitto di interesse;
- c) che non ha mai ricevuto né sta attualmente espletando alcun incarico professionale per conto del sig. [REDACTED]

Inoltre, ricorrono i presupposti di cui all'art. 7, Legge n. 3/2012 e successive modifiche, e cioè il ricorrente:

- risulta versare in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera a) della citata legge. Dunque il ricorrente si trova *“in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”*;
- non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II della Legge n. 3/2012;
- non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla Legge n. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione);
- non ha subito per cause a lui imputabili provvedimenti di impugnazione, risoluzione, accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del piano del consumatore.

La proposta di accordo, per come formulata dal sig. [REDACTED]

[REDACTED] è corredata da tutta la documentazione richiesta dall'art. 9, comma 2, della Legge n. 3/2012.

A completamento di ogni adempimento richiesto dalla legge sulla composizione della crisi da sovraindebitamento, con particolare riferimento all'art.9 comma 3 L.3/2012, lo scrivente è chiamato a redigere una relazione particolareggiata della crisi e dunque riferire, oltre ai presupposti oggettivi e soggettivi per l'ammissione alla procedura in esame, anche sui seguenti temi:

- a) indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) resoconto sulla solvibilità del debitore e attività disponibili;
- d) indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- e) giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

## **2. Cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dalla ricorrente nell'assumere volontariamente le obbligazioni.**

Dall'esame della documentazione depositata dal ricorrente a corredo della proposta di accordo e della documentazione acquisita dallo scrivente nonché dalle ulteriori informazioni acquisite direttamente dal sig. [REDACTED] è stato possibile verosimilmente individuare le cause e le circostanze dell'indebitamento dello stesso.

Il sig. [REDACTED] compone il proprio nucleo familiare, avente residenza nel Comune di [REDACTED]

La situazione di sovraindebitamento nella quale si trova il ricorrente sig.

trae origine nella crisi della attività imprenditoriale

da medesimo esercitata attraverso una società di capitali. Il sig.

infatti aveva costituito,

la società

Dopo alcuni anni di gestione redditualmente positiva si rendeva necessario acquisire nuovi capitali per sostenere gli investimenti necessari a dare continuità all'attività di impresa.

Fu così che il signor in qualità di amministratore unico, ritenne di rivolgersi all'allora Credito Bergamasco S.p.A. in data 29.12.2011, onde richiedere un mutuo chirografario impresa-finanziamento (n. 1879199) a tasso variabile di € 118.004,44.

La Banca, concedendo il richiesto finanziamento, richiese, a garanzia del medesimo, la sottoscrizione di fidejussioni personali al signor (ed all'altro socio) sino alla concorrenza della somma erogata.

L'attività cominciò così a svilupparsi e, in breve tempo, la clientela crebbe significativamente e conseguentemente anche gli incassi della società.

La società decise quindi di acquisire un immobile, attraverso la sottoscrizione di un contratto di leasing, da adibire a magazzino.

Nel prosieguo dell'attività la società richiese altri affidamenti bancari a garanzia dei quali, ogni volta, i soci prestarono fidejussioni personali, segnatamente alle banche Veneto Banca S.p.A., oggi Intesa San Paolo S.p.A., Unicredit S.p.A., nonché alla BCC dell'Olio e del Serio.

Tuttavia, con l'avanzare della crisi che colpì duramente l'economia negli anni compresi fra il 2011 e il 2013, [REDACTED]

[REDACTED] iniziò ad accusare una significativa contrazione del fatturato oltre che un incremento repentino degli insoluti da parte dei clienti.

Ben presto la società iniziò così ad accumulare un'ingente esposizione debitoria con le Banche le quali immediatamente revocarono tutti gli affidamenti.

Non intravedendo altre vie di uscita il signor [REDACTED] nella sua qualità di amministratore della società decise così (*doverosamente*) di porre in liquidazione la stessa affidandosi a professionisti che potessero valutare la possibilità di articolare una proposta di concordato.

Nonostante gli sforzi profusi, in data 14.02.2014, in mancanza di soluzioni alternative, venne dichiarato il fallimento della società

[REDACTED]

Dall'esame delle informazioni reperite presso il sovraidebitato è stato possibile appurare che la massa debitoria in capo allo stesso, composta per lo più dalle citate fidejussioni personali rilasciate ad istituti di credito, ha raggiunto un'entità tale da non consentirgli di adempiere

regolarmente alle proprie obbligazioni.

Ed in ultimo, motivo per il quale viene resa la presente relazione integrativa, è emerso, nel corso del mese di aprile del c.a., un debito a carico del sovraindebitato, vantato dall'Inps per sanzioni relative al mancato assolvimento di obblighi contributivi (anno 2012) della società

L'importo del debito, che ha natura privilegiata e che integra lo stato passivo già depositato, è pari ad Euro 24.506,60.

A completamento della situazione debitoria del ricorrente si rappresenta che dagli accertamenti eseguiti presso gli Uffici competenti è emerso quanto di seguito:

- in data 06.12.2021 la Centrale Rischi della Banca d'Italia ha certificato che esistono posizioni debitorie a carico del sig. [REDACTED]
- in data 26/11/2021 è stata effettuata la visura dei protesti presso l'Archivio ufficiale delle Camere di Commercio che ha rilevato la non esistenza di protesti a carico del sig. [REDACTED]
- In data 09/12/2021 è stata effettuata l'ispezione presso la Banca D'Italia Centrale di Allarme Interbancario dalla quale è emerso che il sig. [REDACTED] non è presente in tale archivio.

### **3. Resoconto sulla solvibilità del debitore – attività disponibili**

Il ricorrente non risulta proprietario di immobile alcuno. (*Visura negativa in data 26/11/2021*).

Parimenti lo stesso non risulta proprietario di alcuna autovettura.

Il ricorrente risulta assunto dal 17.10.2016 con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato presso la società [REDACTED]

[REDACTED]

Il Trattamento di Fine Rapporto maturato, attualmente pari a circa € 5.000,00, potrà essere riscattato dal ricorrente al momento della risoluzione del contratto e, pertanto non può, allo stato, essere messo a disposizione della massa creditoria.

Dall'esame dei dichiarativi fiscali degli ultimi periodi d'imposta emergono i seguenti redditi complessivi lordi del ricorrente:

- € 38.969,00 – modello 730/2021 - periodo d'imposta 2020;
- € 35.929,00 – modello 730/2020 periodo d'imposta 2019;
- € 35.920,00 – modello 730/2019 periodo d'imposta 2018.

Dalle risultanze del C.C.N.L. e dall'analisi delle buste paghe esibite dal ricorrente, nonché dai suddetti dichiarativi fiscali, si può evincere che la capacità di spesa, su base mensile e netta, del sovraindebitato è di € 2.400,00.

#### **4. Atti dispositivi degli ultimi cinque anni**

Il signor [REDACTED] su richiesta dello scrivente, ha dichiarato di non aver compiuto alcun atto dispositivo negli ultimi cinque anni.

#### **5. Veridicità dei dati**

Per quanto innanzi illustrato sulla base della documentazione

consegnata allo scrivente dal ricorrente e di quella ulteriore acquisita, è possibile evincere che il debitore:

- è coniugato con la [REDACTED]


- **ha contratto un debito di natura privilegiata verso l'Inps** riveniente da un'ordinanza/ingiunzione dell'aprile 2022 nella quale vengono irrogate al debitore sanzioni per il mancato pagamento di contributi (2012) afferenti alla società [REDACTED] di cui era socio amministratore **per complessivi Euro 24.506,60.**

- ha contratto i seguenti debiti di **natura chirografaria per la complessiva somma di Euro 258.236,95** così come emergenti dall'attività di Circolarizzazione posta in essere dallo scrivente gestore:

	<b>CREDITORE</b>		<b>DEBITO</b>	
1	INTESA SANPAOLO	Fidejussione	€	11.996,00
2	MARATHON SPV	Fidejussione	€	<b>120.487,72**</b>
3	UNICREDIT SPA	Fidejussione	€	96.726,89
4	BANCA BCC O/S	Fidejussione	€	22.819,00
5	BANCA MEDIOLAN.	Prestito personale	€	6.207,34

<b>TOTALE DEBITI CHIROGRAFARI</b>	€	<b>258.236,95</b>
-----------------------------------	---	-------------------

**\*\* N.B.** Debito originario € 156.491,18 oltre interessi € 3.993,54 dedotto importo incassato € 40.000,00 per transazione con coobbligato [REDACTED]



Per quanto riguarda le posizioni di debito pagabili in prededuzione vengono rilevate solo quelle afferenti ai compensi del sottoscritto gestore ed al legale che assiste il ricorrente, [REDACTED]

Compenso OCC (compresi accessori)	€	3.500,00
Compenso Legale per ass. OCC (compresi access.)	€	<u>3.500,00</u>
<b><u>Totale prededuzioni</u></b>	<b>€</b>	<b><u>7.000,00</u></b>

Sulla base dell'attività di verifica dello scrivente gestore non sono emerse altre passività.

## **6. Contenuto della proposta**

Il ricorrente, sulla base della propria capacità reddituale e tenuto conto delle spese necessarie al sostentamento della famiglia così come puntualmente analizzate nel prospetto fornito allo scrivente gestore (e qui allegato sub 6) ha ritenuto di poter formulare la seguente proposta:

- a) il ricorrente si impegna a corrispondere l'importo di € 600,00 (somma nettamente superiore rispetto a quella pignorabile) per **n. 48 mensilità** e così per complessivi € 28.800,00 (tenuto conto del reddito medio mensile netto di circa € 2.400,00 e delle spese necessarie al

sostentamento mensile della famiglia di € 1.800,00), con versamento ogni giorno 10 del mese a partire dal mese in cui verrà omologata la Proposta di Accordo;

b) a sostegno della proposta la signora [REDACTED] ha messo a disposizione del ricorrente la somma di € 3.500,00 a titolo di apporto di finanza esterna.

La stessa, dichiarandosi estranea ai debiti del ricorrente, ha inteso elargire allo stesso tale somma per puro spirito di liberalità a supporto – *quale finanza esterna* – della proposta di accordo con i creditori.

Il ricorrente, ha depositato in data 14/03/2022, presso lo Studio dello scrivente Gestore della Crisi, un assegno circolare n. 3900853432-08 emesso dalla banca Banco BPM s.p.a. – Agenzia di Seriate (Bg) in data 14/03/2022 portante la somma di € 3.500,00 ed intestato a [REDACTED] da intendersi – *in questa fase* – quale deposito in garanzia.

Tale somma verrà eventualmente tempestivamente restituita signora [REDACTED] in caso di mancata omologa dell'accordo con i creditori e/o nel caso in cui venisse disposta l'apertura della liquidazione del patrimonio del signor [REDACTED]

c) inoltre vengono messe a disposizione dei creditori le somme pignorate presso terzi [REDACTED] per il complessivo ammontare di Euro 2.905,51.

Tali importi, che sommati tra loro generano una provvista di **€ 35.205,51**, dedotte le **spese di procedura stimate in € 500,00**,

vengono interamente destinati alla soddisfazione integrale dei crediti prededucibili, alla soddisfazione integrale dei crediti privilegiati ed alla soddisfazione parziale dei creditori chirografari nella misura del **1,2387%**.

L'esecuzione della proposta avverrà attraverso la formulazione di 3 (tre) riparti, l'ultimo dei quali entro 48 mesi dall'omologa della procedura.

Lo sviluppo della proposta è puntualmente analizzato nell'allegato n.4 alla presente relazione.

#### **7. Convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria**

Ai sensi dell'art.9 comma 3 bis lettera e) della L.3/2012 lo scrivente è chiamato a valutare anche la convenienza della proposta di accordo in alternativa all'ipotesi di liquidazione dei beni di proprietà del debitore.

Preso atto della proposta formulata dal ricorrente lo scrivente gestore rileva come l'alternativa ipotesi liquidatoria non porterebbe ad alcun miglioramento del soddisfacimento dei creditori, posto che il signor XXXXXXXXXX non è titolare di alcun bene immobile e/o bene mobile registrato e che, conseguentemente, verrebbe meno l'apporto di finanza esterna da parte del terzo.

L'ipotesi liquidatoria resta ad ogni modo una soluzione percorribile in via di subordine nella denegata ipotesi in cui non venisse raggiunto il *quorum* dei votanti previsto per legge, in aderenza anche alle recenti pronunce, le quali hanno confermato la possibilità di procedere all'apertura della liquidazione del patrimonio del sovraindebitato ai sensi dell'art. 14-ter della Legge n. 3/2012 anche allorquando lo stesso sia privo di beni mobili e/o immobili da liquidare.

## 8. Conclusioni

Il sottoscritto, a conclusione delle proprie valutazioni, anche tenuto conto che il debitore non risulta avere fatto ricorso ad alcuna composizione della crisi negli ultimi 3 anni, ritiene che ci siano le condizioni per l'apertura della procedura di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui all'art.7 della L.3/2012 nei confronti del signor [REDACTED]

--=oOo=--

Si attesta che la presente relazione è composta da numero 12 pagine e di numero 17 allegati come riportati nell'elenco che segue a pagina 12.

Con osservanza.

Bergamo, 31 Maggio 2022

Il gestore della crisi

Alberto Bonalumi

